



COMUNE DI CORIO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

C.A.P. 10070
C.F. 83002510010

TEL. +39 011 9282888 / 9282105
FAX +39 011 928557

ORDINANZA N. 33/2024

IL SINDACO

Richiamato l'art. 15 del Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio".

Richiamato l'art. 14 della Legge Regionale 12.11.1999 n. 28 "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del Decreto Legislativo 31.03.1999 n. 114" e s.m.i..

Preso atto che con l'art. 6 della L.R. n. 13/2011 si è stabilito che la Giunta Regionale, con proprio provvedimento, fissa annualmente le date di avvio delle vendite di fine stagione. I Comuni a partire da tali date fissano annualmente la durata delle vendite di fine stagione fino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo.

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 2018, n. 3-8048 "Legge regionale n. 28/99, art. 14, comma 2. Fissazione delle date di inizio delle vendite di fine stagione".

Richiamato l'art. 14 bis della suddetta Legge Regionale 28/1999, così modificato dalla Legge Regionale 30.06.2020, n. 14, che sancisce, al comma 1, che *"nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo"*;

Vista la comunicazione della Regione Piemonte del 05.06.2024 prot. n. 00000178, assunta al protocollo del Comune di Corio al n. 4136 del 05.06.2024, con la quale, in conformità agli indirizzi approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, si comunica che la data di inizio delle vendite di fine stagione per il prossimo periodo estivo, esclusivamente per l'anno 2024, decorrerà dal **6 luglio** p.v. e che, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 28 del 12 novembre 1999:


- La durata dei saldi è di otto settimane anche non continuative, a partire da tale data;
- Il Comune definisce la scansione temporale delle otto settimane di durata;
- L'esercente è vincolato al rispetto delle scansioni così individuate.

Inoltre, ai sensi dell'art. 14 bis della suddetta legge regionale, nei trenta giorni antecedenti le vendite di fine stagione sono vietate le vendite promozionali".

Visto il T.U.L.E.L. 18.08.2000, n. 267.

DISPONE

Di fissare il periodo di svolgimento delle **VENDITE DI FINE STAGIONE ESTIVA PER L'ANNO 2024** nell'arco di tempo:



COMUNE DI CORIO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

C.A.P. 10070
C.F. 83002510010

TEL. +39 011 9282888 / 9282105
FAX +39 011 928557

DAL 6 LUGLIO 2024 AL 31 AGOSTO 2024

Ai sensi del comma 3, dell'art. 14 della L.R. 28/1999 e s.m.i., **l'esercente che intende effettuare le vendite di fine stagione deve renderlo noto con cartello apposto nel locale medesimo, ben visibile dall'esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite**, indicando il periodo di svolgimento, individuato ai sensi del comma 2 e l'osservanza delle modalità di svolgimento della vendita di fine stagione stabilite dal Comune a tutela dei consumatori, senza obbligo di comunicazione al Comune.

Nelle esposizioni interne ed esterne dell'esercizio commerciale lo sconto od il ribasso degli articoli in saldo deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita, che deve comunque essere sempre esposto al pubblico;

Che ai sensi dell'art. 14 bis della Legge Regionale n. 28/1999 è **vietato, lo svolgimento delle vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti la data di inizio dei saldi estivi per l'anno 2024;**

Le asserzioni pubblicitarie relative alla vendita per saldi devono essere presentate in modo non ingannevole per il consumatore;

Ai sensi dell'art. 15, comma 3 della L.R. 28/99 e s.m.i., nelle vendite di fine stagione e nella relativa pubblicità è vietato l'uso della dizione "vendita fallimentare", come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali o simili, anche come termine di paragone;

L'esercente è vincolato al rispetto delle scansioni temporali individuate dal Comune ed è sanzionabile ai sensi di legge in caso di violazione delle stesse;

L'attività deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni dettate dal Codice del Consumo approvato con Decreto Legislativo 06.09.2005, n. 206;

COMUNICA

In caso di inosservanza delle prescrizioni previste dalle norme nazionali, regionali o dal presente provvedimento verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 22, comma 3 del Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 114 e s.m.i. per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 15 del Decreto stesso, recante la disciplina delle vendite straordinarie di fine stagione, fatto salvo il caso in cui il fatto sia sanzionato da altre disposizioni.

Copia della presente, viene inviata all'Ufficio di Polizia Municipale, ai fini della vigilanza su quanto ordinato.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo



COMUNE DI CORIO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

C.A.P. 10070
C.F. 83002510010

TEL. +39 011 9282888 / 9282105
FAX +39 011 928557

Pretorio online del Comune di Corio, ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni sempre dalla data di pubblicazione dell'atto all' Albo pretorio Comunale.

Corio, 27.06.2024



**IL SINDACO
(MOTTA Sergio)**

